



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella ha pronunciato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14/06/2021, con la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al 8671/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza obbligatoria" e vertente

**TRA**

**L'ANTICA CANTINA SRL** in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bellopede e dai praticanti avv. Armando Bellopede e Giada Scirocco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Caserta via Renella n. 115 - opponente -

**E**

**I.N.P.S.** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ti e difesi dagli Avvocati, Erminio Capasso, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – opposti –

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato, in data 08/10/2018, la parte opponente proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 328 2018 00038134 25 000 notificato in data 28.10.2018, con il quale l'Inps richiedeva il pagamento della somma di € 19.207,23 a titolo di omissione contributiva (note di rettifica) per i periodi 03 – 04 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12/2015; 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 - 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12/2016; 01 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11/2017.

L'opponente contestava la legittimità della pretesa dell'istituto, per avere diritto alle agevolazioni contributive in relazione all'assunzione dei lavoratori Nicola Pirulli (totale esenzione contributiva), Giordano Michela e Canciello Ilaria, assunte con la qualifica di apprendista (parziale esenzione), ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1 co. 118 e ss. della L. n. 190/2014 e della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Evidenziava di aver fatto buon uso delle detrazioni avendo provveduto al versamento del saldo contributivo risultante dalla differenza tra le somme dichiarate sui vari DD.MM e gli F 24 pagati, sul presupposto della negatività del DURC, previsto dall'art. 1 comma 1175 della L. n. 296/2006, e che, pertanto, la richiesta dell'Inps di procedere al recupero dell'importo di € 19.207,23 si appalesava illegittima; che, inoltre, aveva provveduto alla regolarizzazione di due pregresse inadempienze contributive relative ad altri avvisi di addebito emessi negli anni 2015 e 2016, integralmente soddisfatte.

Tanto premesso, deducendo, pertanto, la situazione di evidente regolarità contributiva della società opponente, chiedeva di annullare la cartella di pagamento impugnata n. 328 2018 00038134 25 000. Vinte le spese di lite con distrazione.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto.

Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

\*\*\*\*\*

L'opposizione è ammissibile in quanto risulta depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio alla previsione di cui all'art. 24, comma V, della L. 46/99.

Quanto al merito, come si evince dalla documentazione allegata in atti, l'atto impugnato ha ad oggetto il recupero delle omissioni contributive relative ai periodi 03 – 04 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12/2015; 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12/2016 ; 01 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11/2017, in seguito al mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive, indebitamente conguagliate ex art. 1 comma 118 e seguenti della legge n. 190/2014, e quelle usufruite per il personale assunto con la qualifica di apprendista ai sensi della legge n. 208/2015.

Ha dedotto l'Inps che la pretesa contributiva scaturisce da note di rettifica relative, ai periodi in contestazione, per la mancata regolarizzazione di precedenti inadempienze dell'ottobre 2014 oggetto di avviso di addebito n. 6984 del 2015 d € 309.85 e n. 33347 del 2015 per € 23,59 (cfr. invito a regolarizzare documento n. 7 produzione ricorrente.)

Pertanto, non avendo sanato le precedenti inadempienze l'Inps emetteva le note di rettifiche per le agevolazioni contributive non spettanti confluite nell'avviso di addebito impugnato con il presente procedimento

Ebbene non è contestato, oltre che documentato, che l'Inps abbia comunicato alla parte opponente l'invito a regolarizzare in data 15.11.2017 (Cfr. allegati produzione parte ricorrente e Inps) e che, pertanto, l'opponente era a conoscenza della pretesa contributiva.

Orbene l'art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita: “... *i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove*

*sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*

Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279).

Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM citato, in presenza di irregolarità l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.

L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: *"La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto”*.

Ed ancora il Decreto del Ministero del Lavoro del 30 gennaio 2015 espressamente dispone che, ai fini del rilascio del DURC: *“1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.*

*2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.*

*3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.*

*4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”*.

Tanto premesso si tratta a questo punto di comprendere quali siano le conseguenze di un mancato adempimento nel termine fissato dall'INPS per regolarizzare la propria posizione contributiva.

La difesa di parte ricorrente evidenzia che un adempimento comunque intervenuto, non è idoneo ad incidere sul diritto alla percezione dei predetti sgravi in presenza dei requisiti necessari in relazione, di volta in volta, alla fattispecie invocata.

Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, il sub procedimento dettato dal DM n. 27 del 2007 costituisce una *“fattispecie sanante [...] per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento*

*dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (Corte di Cassazione, sent. N. 27107/2018).*

Ancor più precisamente, *“non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM 10 mancanti” (Cass. citata).*

Ed anzi, persino in caso di mancato invito alla regolarizzazione – adempimento che nel caso di specie l'ente previdenziale ha ottemperato – la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, e difatti il fatto che l'INPS inviti o meno l'opponente a regolarizzare la propria posizione *“refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva”* (così Corte di Appello di Palermo sentenza n.58/2015, Tribunale Catania, sent. Del 09/06/2017, n.2595; sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n 2277/2020 ; sentenza Tribunale di Napoli n. Sentenza n. 3420/201 ).

Tanto premesso nella fattispecie in oggetto, l'Inps, in data 15.12.2017, invitava la società opponente a regolarizzare le inadempienze contributive relative al mese di ottobre 2014, confluite negli avvisi n. 6984 del 2015 e n. 33347 del 2016 (cfr. allegati produzione ricorrente e Inps).

Dal documento prodotto risulta, pertanto, che l'INPS ha provveduto a formulare all'odierna ricorrente l'invito a regolarizzare la propria posizione, senza che vi fosse alcun seguito tempestivo.

Nella specie, invero, dalla documentazione allegata dall'Inps risulta che l'adempimento è avvenuto parzialmente e tardivamente (essendo stato documentato l'ultimo pagamento al concessionario per la riscossione in data 13.06.2018).

La difesa di parte ricorrente evidenzia che l'adempimento è, comunque, intervenuto (avendo poi lo stesso Ente previdenziale, secondo quanto dedotto dalla parte opponente, provveduto a stornare tramite Agenzia delle Entrate Riscossione, i predetti importi maggiorati di interessi compensandoli con i crediti maturati, nel 2009, dalla parte opponente) e che, l'adempimento tardivo, non è, pertanto, idoneo ad incidere sul diritto alla percezione dei predetti sgravi in presenza dei requisiti necessari in relazione, di volta in volta, alla fattispecie invocata

Tuttavia, ai fini della decisione sulla legittimità della revoca degli sgravi contributivi, difatti, tale inosservanza rappresenta il punto decisivo, a nulla rilevando i successivi pagamenti effettuati dalla società opponente.

A ciò va aggiunto che, pur volendo accedere alla tesi della parte opponente, quest'ultima non ha dato prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per poter usufruire degli sgravi invocati.

Invero in materia di sgravi contributivi, l'azienda o il privato che invochi questo suo diritto (ancorché con l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Inps, per la residua parte dei contributi non riscossi ovvero, come nel caso di specie, opponendosi all'avviso di addebito o alla cartella di pagamento) è tenuto, ex art. 2967 c.c., a dimostrarne i fatti costitutivi (v. Cass. n. 1756/01, n. 256/01, n. 10055/02, n. 19262/2002, n. 3207/03, n. 19262/03, n. 4064/04 e ,ancora, n. 16351/2007).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, invero, nell'affermare che, in tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, in quanto si tratta, sul piano concettuale e probatorio, di eccezioni modificative, in senso riduttivo, dell'obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. lav., 9.3.2006, n. 5137).

Ed ancora : *“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi (nella specie si trattava degli sgravi di cui all'art 8, comma quattro, della legge n.221 del 1991), le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'Inps, nell'irrogare la sanzione per omissione contributiva, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto”* (cfr. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14130 del 01/10/2002); *“l'onere di provare l'esistenza del diritto allo sgravio incombe sul datore di lavoro che lo richieda. Il diritto allo sgravio contributivo si configura, infatti, come deroga al principio generale dell'obbligo contributivo legata a determinati presupposti di fatto. L'Inps, quale creditore dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente avendo diritto a taluni sgravi. Tale posizione dell'istituto, di natura sostanziale non viene modificata dalla sua posizione processuale di creditore opposto nel giudizio di opposizione, atteso che in tale giudizio è il debitore che, opponendo in compensazione il suo preteso diritto a taluni sgravi, deve dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione”* (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 4067 del 2004).

In definitiva, circa l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti per usufruire degli sgravi deve richiamarsi il principio, reiteratamente affermato dalla suprema Corte, secondo cui, “in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr. , ex plurimis, Cass. , nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007)” (Cass. sez. lav. N. 25818/2014).

Incombe, quindi, sull'opponente, l'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la poter fruire degli sgravi contributivi di cui all'art. 1 comma 118 e ss. L. 190 /2014 e di cui alla L. n. 208/2015.

Applicando tale principi, alla fattispecie in esame, deve concludersi che è l'opponente a dover provare la sussistenza del diritto allo sgravio e non viceversa.

Orbene, tale allegazione, nella specie, risulta del tutto assente in ricorso, laddove la società opponente si è limitata ad affermare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive, senza, tuttavia, allegare e documentare, la sussistenza dei presupposti di legge in ordine ai fatti

costitutivi integranti il diritto ai benefici in relazione alle assunzioni dei lavoratori indicati in ricorso.

Né, tantomeno, l'istante ha documentato l'avvenuto rilascio, da parte dell'Istituto previdenziale, in relazione al periodo indicato nell'atto impugnato, del DURC, il cui possesso, come sopra evidenziato, rappresenta un presupposto necessario per poter fruire dei benefici normativi e contributivi rivendicati. Per tali ragioni il ricorso va rigettato.

La complessità delle questioni giuridiche trattate costituisce eccezionale ragione per compensare le spese di lite nella misura della metà. La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo

### **PQM**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) condanna parte opponente al pagamento di metà delle spese di lite, in favore dell'Inps, detta metà che liquida in euro 1200,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 14/06/2021

Il Giudice del Lavoro

*Dott.ssa Roberta Gambardella*

Si comunichi